



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20
PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

PREMESSA	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO 3 - DURATA.....	5
ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA.....	5
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	5
ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA.....	6
ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI	10
ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA	10
ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	10
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA	10
ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	11
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI	11
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO	12

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER ha indetto apposita procedura aperta per la fornitura di gas naturale alla quale aderiranno le Amministrazioni indicate all'art.2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che i Fornitori devono rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'art.2 per il periodo indicato all'art.3 a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra i Fornitori e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni:

- Lotto 1: le Aziende Sanitarie senza cogenerazione e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.
- Lotto 2: le Aziende Sanitarie con impianti di cogenerazione.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Categoria d'Uso (da utilizzare per le Amministrazioni appartenenti al Lotto1): è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Si riporta la tabella con evidenziate le Categorie d'uso del gas individuate da ARERA nel Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG).

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale/industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Un'ulteriore Categoria d'Uso non compresa nella tabella sopra riportata risulta quella per Autotrazione.

La Categoria d'Uso da applicare coincide con quella risultante dall'anagrafica del Distributore.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs 164/00.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura del Lotto 1 e/o del Lotto 2.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 38 CAP 40127 Bologna.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,10 MJ/m³. I prezzi di fornitura di cui all'articolo 6 si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo Pdc/Pdr.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Per il Lotto 1 si intendono i punti di riconsegna delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie e i PdR delle Aziende Sanitarie senza cogenerazione.

Per il Lotto 2 si intendono i punti di riconsegna delle Aziende Sanitarie con impianti di cogenerazione.
Punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa= 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09) e s.m.i..

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00 e s.m.i..

α (coefficiente alfa): coefficiente adimensionale pari al rapporto tra i prelievi di gas invernali (da novembre a marzo) e il prelievo complessivo annuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i seguenti lotti, ossia:

- Lotto 1: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione **senza impianti di cogenerazione** e *PdR* delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, per un quantitativo di circa **38.200.000 Sm³/anno**, di cui circa 25.400.000 Sm³/anno per categorie d'uso termiche e 12.800.000 Sm³/anno per categorie d'uso non termiche nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).
- Lotto 2: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione **con impianti di cogenerazione**, per un quantitativo di circa **48.400.000 Sm³/anno** nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).

Tutte le forniture di gas relative alle Aziende Sanitarie sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinatori di Fornitura.

Nell'allegato 9 al Disciplinare di gara, "Dati di consumo", sono riportati, i dati di adesione alle precedenti Convenzioni e, per le Aziende Sanitarie, il dettaglio dei relativi *PdR* con i consumi stimati dalle stesse Amministrazioni.

I dati indicati nell'allegato 9 sono stati determinati in base ai consumi e agli Odf delle convenzioni in corso e in base alle previsioni indicate dalle stesse Amministrazioni. Tali dati sono indicativi e non comportano obblighi o responsabilità nei confronti di Intercenter e delle Amministrazioni e ogni fornitore dovrà quindi dar seguito alla fornitura basandosi unicamente sugli Odf ricevuti dalle Amministrazioni.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è di 12 mesi ed è determinata come segue:

Lotto 1

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al 31 maggio 2024. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2024**,
- c. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° ottobre 2023.

Lotto 2

- d. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al 30 settembre 2024. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- e. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2024**,
- f. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° gennaio 2024.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e allo Schema di Convenzione allegato al Disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3, Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmesso entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmesso al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo di fornitura sarà variabile con formula binomia ed aggiornato mensilmente in funzione del valore dell'indice PSV_{DA} .

Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo i seguenti prezzi:

Lotto 1:

- $CV_T = PSV_{DA} + \Delta_{1T}$
- $CV_{NT} = PSV_{DA} + \Delta_{1NT}$

Lotto 2:

- $CV = PSV_{DA} + \Delta_2$

dove

- PSV_{DA} , pari alla media aritmetica delle quotazioni 'mid' HEREN PSV_{DA} , di tutti i giorni del tesimo mese di prelievo secondo il calendario inglese. Per ogni giorno lavorativo il prezzo 'mid' HEREN PSV_{DA} è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $\text{c}\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,05833), pubblicate nel giorno lavorativo precedente pubblicati nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' nella sezione 'PSV Price Assessment - Day Ahead' secondo il calendario inglese. Per i giorni non lavorativi ('Bank Holidays' di Londra) e per il weekend, il prezzo 'mid' HEREN PSV_{DA} è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $\text{c}\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,05833), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' nella sezione 'PSV Price Assessment - Weekend' secondo il calendario inglese.
- Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che il valore di PSV_{DA} (espresso in $\text{c}\text{€}/\text{Sm}^3$) viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

- Δ_{1T} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2) appartenenti al Lotto 1;
- Δ_{2NT} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione) appartenenti al Lotto 2;
- Δ_2 è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato ai PdR appartenenti al Lotto 2.

Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- CV_T da applicare = $CV_T: 38,10 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_{NT} da applicare = $CV_{NT}: 38,10 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- CV da applicare = $CV: 38,10 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C come stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i.

I Fornitori, ogni mese con riferimento al mese precedente, invieranno ad Intercenter, il dettaglio con evidenziato il calcolo per il mese.

Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV non comprendono:

- la componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, così come definita dall'Autorità;
- la componente QVD (fissa e variabile), relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, così come definita dall'Autorità.

Le sopraccitate componenti CCR e QVD (fissa e variabile) verranno fatturate separatamente dalle componenti di prezzo CV_T , CV_{NT} e CV .

Il prezzo, inoltre, non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- La componente tariffaria Sd finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- Il corrispettivo unitario variabile CV^U di cui all'articolo 17 della RTTG;
- Il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV^{FC} per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG;

- il corrispettivo CRV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; e che, ai sensi del comma 36.2, lettera c), della RTTG 5PRT, tale corrispettivo è applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, di cui all'art. 10bis della deliberazione n. 29/11, e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{ST} di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
- il corrispettivo CRV^{CS} di cui alla Delibera 396/2020/R/gas destinato alla copertura degli oneri per lo stoccaggio strategico di cui all'art. 22 del RAST, da applicare ai clienti finali connessi su rete di distribuzione;
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria $UG3_T$ a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, e riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

Si specifica che i prezzi di fornitura prevedono la formula binomia, con oneri aggiuntivi di trasporto a carico delle Amministrazioni, applicati separatamente.

Con Gara 17, 18 e 19 si erano già individuati i valori massimi di consumo giornaliero registrati negli ultimi anni e pertanto è un dato a disposizione di ogni Amministrazione per ogni PdR.

Il Fornitore, in mancanza di tale dato, potrà determinarlo considerando il consumo medio giornaliero del mese di massimo consumo nell'anno e maggiorare questo dato del 30% (es. consumo del mese di gennaio 31 giorni x 1,3).

Nel caso di supero del valore di Capacità giornaliera durante il periodo di fornitura, il Fornitore provvederà ad adeguarne il valore per tutto il periodo di fornitura senza applicazione di penali.

Limitatamente ai PdR dove il prelievo massimo giornaliero è pari o prossimo a 0 (zero), la capacità giornaliera che il Fornitore potrà applicare sarà pari a 1 Smc/giorno.

Al valore di capacità giornaliera individuata per ogni PdR, il Fornitore applicherà il costo del trasporto mensile fisso, storicamente denominato TF - Termine Fisso, espresso in €/mese e calcolato secondo la seguente formula: $TF = [Cg \times (CP_u + CM^T + CM^{CF})] / 12$

Dove:

- Cg è il volume di gas espresso in Standard metri cubi/giorno che il Fornitore si impegna a mettere giornalmente a disposizione del singolo PdR e che l'Amministrazione ha il diritto di prelevare nel corso del periodo di fornitura;
- i parametri CP_u , CM^T e CM^{CF} sono definiti dalla "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG 2020-2023)".

In caso di variazione della formula per il calcolo del TF, il Fornitore potrà applicare gli aggiornamenti previsti.

Nel caso entri in vigore la riforma del trasporto del gas, ai sensi dell'Allegato A della Delibera 16 aprile 2019 155/2019/R/gas e s.m.i. a ciascun PdR sarà associata la Capacità di trasporto prevista dal sistema, come sancito dalla riforma del trasporto.

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni Contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. È consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale. Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 5, Report mensile.

Eventuali alternative di reportistica potranno essere concesse solo se concordate con le singole Amministrazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere la reportistica sopra citata anche all'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'ARERA dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Lotto 1

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2024 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2025, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

Lotto 2

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2024 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 30 marzo 2025, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Si rinvia a quanto disposto all'art. 25, "Cessione del contratto e dei crediti" dell'allegato 3 dello Schema di Convenzione.

In particolare, il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e a norma del comma 13 del medesimo art. 106, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, deve stipulare il contratto di cessione del credito in forma pubblica o scrittura privata autenticata e deve notificare alle Amministrazioni/Aziende sanitarie debentrici copia dell'atto di cessione nei termini di legge.

Nell'atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., come espressamente indicato all'art. 25 "Cessione del contratto e dei crediti" e all'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" dell'Allegato 3 Schema di Convenzione" e renderlo edotto dell'obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall'art. 15 "Fatturazione e pagamenti" di cui all'Allegato 3 - Schema di Convenzione".

In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.